



## **Disposizioni esecutive relative alla procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti**

concernente l'ordinanza della SEFRI del 21 agosto 2020 sulla formazione professionale di base e il piano di formazione del 21 agosto 2020

per

## **Operatrice socioassistenziale AFC / Operatore socioassistenziale AFC**

### **N. della professione 94308**

94309	Indirizzo professionale infanzia
94310	Indirizzo professionale persone con disabilità
94311	Indirizzo professionale persone anziane
94312	Formazione generale

Sottoposte per parere l'17.03.2022 alla Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione per operatori/operatrici socioassistenziali AFC

emanate da SAVOIRSOCIAL in data 11.04.2022

## **Indice**

1	Obiettivo e scopo.....	3
2	Basi legali.....	3
3	Riconoscimento dell'esperienza professionale.....	3
3.1	Esperienza professionale in ambito istituzionale nel campo dell'assistenza .....	4
3.2	Grado di occupazione medio .....	4
4	Requisiti del dossier di validazione.....	5
5	Riconoscimento di una formazione pregressa .....	5
6	Metodi di verifica supplementari .....	6
7	Disposizioni transitorie .....	7
8	Entrata in vigore .....	7

## **1 Obiettivo e scopo**

Le presenti disposizioni esecutive relative alla procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti (di seguito procedura di validazione) e i rispettivi allegati applicano le disposizioni previste dall'ordinanza in materia di formazione<sup>1</sup>, dal piano di formazione, dal profilo di qualificazione e dalla regolamentazione della procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti. Le autorità cantonali sono responsabili dell'attuazione e dell'applicazione delle presenti disposizioni esecutive. Nei casi particolari o specifici di un Cantone, l'autorità cantonale competente può decidere in merito a procedure supplementari.

## **2 Basi legali**

Le disposizioni esecutive relative alla procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti si fondano sui seguenti atti normativi e testi di riferimento:

- legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr; RS 412.10), in particolare gli articoli 33–41;
- ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr; RS 412.101), in particolare gli articoli 30–35, l'articolo 39 e l'articolo 50;
- ordinanza della SEFRI del 27 aprile 2006 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base (RS 412.101.241), in particolare gli articoli 6–14;
- ordinanza della SEFRI del 21 agosto 2020 sulla formazione professionale di base operatrice socioassistenziale/operatore socioassistenziale con attestato federale di capacità (AFC);
- piano di formazione del 21 agosto 2020 relativo all'ordinanza sulla formazione professionale di base operatrice socioassistenziale/operatore socioassistenziale con attestato federale di capacità (AFC);
- profilo di cultura generale relativo all'ordinanza della SEFRI del 27 aprile 2006 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base (RS 412.101.241), in particolare gli articoli 6–14;
- regolamentazione del 11 marzo 2022 relativa alla procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti concernente l'ordinanza della SEFRI del 21 agosto 2020 sulla formazione professionale di base operatrice socioassistenziale/operatore socioassistenziale con attestato federale di capacità (AFC).

## **3 Riconoscimento dell'esperienza professionale**

Ai sensi dell'art. 32 dell'ordinanza sulla formazione professionale (OFPr), l'ammissione alla procedura di qualificazione presuppone un'esperienza professionale di almeno cinque anni. Il documento che attesta l'esperienza professionale è il criterio di ammissione alla procedura di validazione.

L'esperienza professionale dev'essere provata con un attestato di lavoro, un attestato intermedio o sotto forma di conferma del lavoro. In via eccezionale, se tali documenti non possono essere forniti, possono esserne accettati altri, purché indichino e attestino il grado di occupazione e la funzione esercitata. I documenti in lingua straniera che comprovano

---

<sup>1</sup> L'ordinanza della SEFRI del 21 agosto 2020 sulla formazione professionale di base operatrice socioassistenziale/operatore socioassistenziale con attestato federale di capacità (AFC)

l'esperienza professionale devono essere presentati sotto forma di traduzione autenticata.

L'esperienza professionale viene verificata dall'autorità cantonale competente sulla base dei criteri e delle direttive menzionati. Una domanda di validazione degli apprendimenti acquisiti accompagnata dal relativo dossier può essere presentata solo se l'esperienza professionale richiesta è stata documentata e la decisione di ammissione ottenuta.

### **3.1 Esperienza professionale in ambito istituzionale nel campo dell'assistenza**

Dei cinque anni di esperienza professionale richiesta, almeno due anni (24 mesi) devono essere stati svolti in ambito istituzionale nel campo dell'assistenza (cfr. art. 15 lett. c n. 2 ordinanza in materia di formazione).

#### **Ambito istituzionale**

Rientrano principalmente in ambito istituzionale:

- strutture parascolastiche e di custodia di bambini complementari alla famiglia
- residenze e centri diurni per disabili
- case di cura, case per anziani e centri diurni per anziani

Possono essere considerate facenti parte anche le strutture operanti nei seguenti campi di attività:

- (socio)psichiatria
- aiuto ai richiedenti l'asilo
- aiuto stazionario a bambini e giovani (istituti di educazione e residenziali, scuole, internati, scuole speciali)
- sostegno a persone con handicap sul lavoro

Il lavoro nell'ambito di un gruppo di gioco può essere riconosciuto come esperienza professionale nella misura in cui sia collegato a un'offerta di un ente responsabile (ad es. un'associazione o una società semplice) e implichi l'assistenza simultanea e regolare di cinque o più bambini.

Il lavoro di genitori diurni, alla pari, di "nanny" (bambinaia) o l'esperienza professionale acquisita nell'ambito di impieghi che prevedono esclusivamente servizi notturni, nonché le attività di assistenza svolte a titolo di volontariato, non rientrano nell'esperienza professionale in ambito istituzionale dell'operatore/operatrice socioassistenziale.

#### **Condizioni**

L'esperienza professionale dev'essere stata acquisita principalmente nell'ambito dell'accompagnamento e del sostegno ai bambini tra 0 e 16 anni, a persone con disabilità o persone anziane. Il lavoro effettuato ha comportato uno scambio con le persone assistite e l'équipe, per lo più nel contesto di un'organizzazione/azienda.

Inoltre, l'esperienza professionale dev'essere stata assolta principalmente nell'indirizzo professionale scelto per la procedura di validazione. Indicazione sulla formazione generale: per poter sostenere la procedura di validazione con la formazione generale, bisogna poter documentare un'esperienza professionale in ciascuno dei tre indirizzi professionali Infanzia, Persone con disabilità e Persone anziane. Le esperienze dovrebbero essere distribuite in modo quanto più equo possibile in termini di durata nei tre indirizzi professionali.

### **3.2 Grado di occupazione medio**

Durante i due anni di esperienza professionale pertinente in ambito istituzionale nel campo dell'assistenza, il grado di occupazione medio dev'essere di almeno l'80%.

## Disposizioni esecutive relative alla procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti per operatrice socioassistenziale AFC / operatore socioassistenziale AFC

Durante i tre anni supplementari di esperienza professionale, il grado di occupazione medio dev'essere ugualmente di almeno l'80%.

La pratica professionale acquisita nell'ambito di un grado di occupazione a tempo parziale inferiore all'80% viene contabilizzata pro rata. Sono ammesse interruzioni nella pratica professionale.

### 4 Requisiti del dossier di validazione

Il dossier di validazione tiene conto delle esperienze professionali ed extraprofessionali, come anche della formazione specialistica e generale. Contiene infatti dati, fatti, riflessioni e prove concernenti il profilo di qualificazione specifico della professione scelta e il profilo dei requisiti di cultura generale.

I contenuti seguenti fanno parte del dossier di validazione:

Contenuto secondo la regolamentazione	Osservazioni
Curriculum vitae con un elenco che illustra l'esperienza professionale o extraprofessionale e la formazione specialistica o generale.	Curriculum vitae possibilmente sotto forma di tabella.
Autovalutazione delle proprie competenze in relazione al titolo auspicato.	-
Documento che attesta le competenze operative di cui all'articolo 4 dell'ordinanza in materia di formazione e le conoscenze di cultura generale secondo il relativo profilo	Il/la candidato/a redige una documentazione volta a dimostrare l'acquisizione delle competenze operative di cui all'articolo 4 ordinanza in materia di formazione.  Il/la candidato/a redige una documentazione volta a dimostrare l'ottemperanza dei requisiti in materia di cultura generale secondo il relativo profilo.
Documenti giustificativi che comprovano l'esperienza professionale o extraprofessionale, la formazione specialistica o generale e l'acquisizione delle competenze operative e delle conoscenze di cultura generale.	Documenti giustificativi = tutti i documenti pertinenti che attestino le competenze e il livello di conoscenza del/della candidato/a rispetto al profilo di qualificazione.

Le prescrizioni minime qui descritte per i candidati e le candidate per la compilazione del dossier di validazione possono essere completate e applicate dall'autorità cantonale competente.

### 5 Riconoscimento di una formazione pregressa

Le competenze documentate nel corso di una procedura di qualificazione della formazione professionale di base o della formazione continua vengono riconosciute nella validazione degli apprendimenti acquisiti come segue:

Formazione	Competenze operative trasversali e generali	Competenze operative specifiche dell'indirizzo professionale
Addetto/a alle cure sociosanitarie CFP	B4, B5, B6, B8, B9, D1	E9, E13
Operatore/-trice sociosanitario/a AFC	B5, B6, B8, B9, D1	E7, E11, E15, F10, F14

**Disposizioni esecutive relative alla procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti per operatrice socioassistenziale AFC / operatore socioassistenziale AFC**

Impiegato/a d'economia domestica AFC	B5	
Animatore/-trice di gruppi di gioco (formazione con diploma, 200 ore di corso; 144 ore di studio personale e visita sul luogo di lavoro)	B4	E1, F2, F3
Infermiere/a CI CRS (1971)	B8, B9	
Assistente infermiere/a CRS (1993)	B8	
Nurse (diploma Le Locle, Ginevra, Sierre, 1997)	A3, B2, B3, B4, B5, B6, B8, B9, D5	E3, F3

## 6 Metodi di verifica supplementari

Se, a seguito della valutazione delle competenze, vi sono dubbi sulla pertinenza del dossier o sul risultato del colloquio, in alcuni casi possono essere applicati metodi di verifica supplementari. L'impiego di tali metodi avviene prima della stesura finale del rapporto di valutazione da parte dei/delle periti/e.

I seguenti metodi sono particolarmente adatti alla formazione professionale di base di operatrice socioassistenziale AFC/operatore socioassistenziale AFC.

- 1) Documento che attesta una competenza operativa tramite un rapporto scritto supplementare
- 2) Documento che attesta una competenza operativa nell'ambito di una visita dei/delle periti/e sul luogo di lavoro
- 3) Documento che attesta una competenza operativa tramite una presentazione orale ai/alle periti/e.

La scelta del metodo di verifica adatto spetta all'autorità cantonale competente.

Quest'ultima può decidere di offrire al/alla candidato/a la possibilità di scegliere il metodo di verifica.

La tabella seguente illustra le raccomandazioni relative ai metodi menzionati secondo le competenze operative da verificare:

Competenze operative	Rapporto sull'esperienza	Visita sul luogo di lavoro	Rapporto sull'esperienza
a1 Agire secondo il proprio ruolo professionale	x	x	x
a2: Riflettere sul proprio lavoro	x		
a3: Stabilire e gestire relazioni professionali	x	x	
a4: Comunicare in modo adeguato alla situazione e all'interlocutore	x	x	
a5: Contribuire al superamento di conflitti	x	x	x
b1: Pianificare i propri lavori	x		
b2: Stabilire e gestire in modo strutturato la giornata delle persone assistite	x		
b3: Tutelare la sfera privata e consentire momenti di privacy	x	x	x
b4: Stabilire e gestire l'ambiente quotidiano	x		
b5: Svolgere attività di economia domestica	x	x	x
b6: Preparare e accompagnare situazioni legate ai pasti	x	x	
b7: Creare un ambiente che incentiva il movimento	x		x
b8: Aiutare nell'igiene e nella cura del corpo	x		x
b9: Agire in modo adeguato in situazioni di infortunio, malattia ed emergenza	x		x
c1: Permettere e accompagnare la partecipazione alla vita sociale e culturale	x		x
c2: Accompagnare le persone assistite durante i processi decisionali	x		
c3: Favorire contatti e relazioni sociali	x		x

**Disposizioni esecutive relative alla procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti per operatrice socioassistenziale AFC / operatore socioassistenziale AFC**

d1: Collaborare all'interno dell'équipe	x		
d2: Collaborare a livello interprofessionale con altri operatori specializzati	x		
d3: Collaborare con famigliari e altre persone di riferimento	x		
d4: Collaborare al processo di gestione della qualità	x		
d5: Svolgere lavori amministrativi generali	x		
e1: Accompagnare i bambini e le loro famiglie durante la fase di ambientamento	x		
e2: Accompagnare e gestire i trasferimenti facendo riferimento ai bambini e al gruppo	x	x	x
e3: Stabilire la relazione con neonati e bambini piccoli e curarne l'igiene del corpo	x	x	
e4: Assistere e sostenere i bambini in situazioni di gruppo	x	x	x
e5: Accompagnare le persone con disabilità nelle fasi iniziali e di commiato	x		
e6: Accompagnare le persone con disabilità in situazioni complesse	x		x
e7: Svolgere specifiche prestazioni di cura per persone con disabilità	x		
e8: Accompagnare le persone anziane con disabilità	x	x	x
e9: Aiutare le persone anziane ad ambientarsi e a familiarizzare con i nuovi ritmi giornalieri	x		
e10: Accompagnare le persone anziane in situazioni complesse	x		
e11: Attuare specifiche misure di cura per persone anziane	x		
e12: Accompagnare le persone anziane in fin di vita e i loro famigliari nel processo del congedo e del lutto	x		x
e13: Accompagnare le persone assistite nelle fasi iniziali	x		
e14: Accompagnare le persone assistite nelle situazioni complesse	x		x
e15: Svolgere prestazioni di cura specifiche per le persone assistite	x		
e16: Accompagnare le persone assistite nel processo del congedo e del lutto	x		x
f1: Partecipare al rilevamento e alla documentazione dei processi di formazione e di sviluppo	x		
f2: Partecipare alla pianificazione delle offerte che favoriscono la formazione e lo sviluppo	x		
f3: Proporre e attuare offerte riferite a gruppi e a bambini	x	x	x
f4: Partecipare all'analisi e alla valutazione delle offerte formative e di sviluppo	x		
f5: Aiutare le persone con disabilità a esprimere le proprie richieste e i propri bisogni su come organizzare la propria vita	x	x	x
f6: Partecipare alla pianificazione delle offerte e attività per persone con disabilità	x		
f7: Aiutare le persone con disabilità a sfruttare offerte e svolgere attività	x	x	x
f8: Partecipare alla valutazione delle offerte e attività per persone con disabilità	x		
f9: Partecipare all'identificazione dei bisogni, degli interessi e riconoscere i contesti in cui le persone anziane hanno bisogno di assistenza	x		
f10: Partecipare alla pianificazione delle offerte e attività di assistenza per persone anziane	x		
f11: Aiutare le persone anziane a sfruttare offerte e svolgere attività	x	x	x
f12: Partecipare alla valutazione delle offerte e attività per persone anziane	x		
f13: Partecipare all'identificazione dei bisogni e riconoscere i contesti in cui le persone assistite hanno bisogno di assistenza	x		
f14: Partecipare alla pianificazione delle offerte e attività per le persone assistite	x		
f15: Aiutare le persone assistite a sfruttare offerte e svolgere attività	x	x	x
f16: Partecipare alla valutazione delle offerte e attività per le persone assistite	x		

## 7 Disposizioni transitorie

Per le procedure in corso al momento dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni esecutive, le competenze già attestate dalla procedura di validazione del 2011 possono essere trasferite e contabilizzate nella nuova procedura di validazione dall'autorità cantonale competente.

## 8 Entrata in vigore

Le presenti disposizioni esecutive relative alla procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti per operatrice socioassistenziale AFC/operatore socioassistenziale AFC entrano in vigore il 01.01.2024 e sono valide fino alla loro revoca.

Olten, 11.04.2022

SAVOIRSOCIAL  
La presidente

La direttrice

Mariette Zurbriggen

Fränzi Zimmerli

**Disposizioni esecutive relative alla procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti per operatrice socioassistenziale AFC / operatore socioassistenziale AFC**

Durante la riunione del 17.03.2022, la Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione si è pronunciata sulle presenti disposizioni esecutive relative alla procedura di qualificazione con esame finale per operatori/operatrici socioassistenziali.